



CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

Provincia di Torino

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MICRO RACCOLTA
DIFFERENZIATA ED INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI**

CIG 783093974A CUP G39F19000080005

SOMMARIO

Art. 1	OGGETTO	Pag.	3
Art. 2	AMMONTARE DELL'APPALTO	Pag.	3
Art. 3	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – MODALITA' DI SVOLGIMENTO	Pag.	5
Art. 4	DURATA DELL'APPALTO	Pag.	5
Art. 5	CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - SPESE.	Pag.	6
Art. 6	COPERTURE ASSICURATIVE	Pag.	8
Art. 7	PAGAMENTI	Pag.	1
Art. 8	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA	Pag.	1
Art. 9	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	Pag.	12
Art. 10	SICUREZZA SUL LAVORO	Pag.	13
Art. 11	PRESCRIZIONI TECNICHE	Pag.	13
Art. 12	VIGILANZA E CONTROLLO E VERIFICA DI CONFORMITA'	Pag.	13
Art. 13	TRASPORTO DEI RIFIUTI	Pag.	13
Art. 14	CESSIONE E SUBAPPALTO	Pag.	14
Art. 15	REVISIONE PREZZI - VARIAZIONE DI LISTINO IN CORSO DELL'ANNO	Pag.	14
Art. 16	QUINTO D'OBBLIGO	Pag.	15
Art. 17	OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI	Pag.	15
Art. 18	OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI	Pag.	15
Art. 19	PENALITÀ	Pag.	16
Art. 20	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	Pag.	17
Art. 21	DIRITTO DI RECESSO	Pag.	19
Art. 22	SEDI E RECAPITI	Pag.	19
Art. 23	RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO	Pag.	19
Art. 24	OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE	Pag.	19
Art. 25	CESSIONE DEL CREDITO	Pag.	21
Art. 26	CODICE DI COMPORTAMENTO	Pag.	22
Art. 27	OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"	Pag.	22
Art. 28	CONTROVERSIE	Pag.	23

ART. 1 - OGGETTO

1. L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

- raccolta e trasporto secondo la normativa vigente;
- smaltimento/trattamento c/o impianto autorizzato (da indicare in sede di offerta)
- comunicazione di avvenuto smaltimento;

dei seguenti rifiuti:

- imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze - C.E.R. 15 01 10 *
- vernici, inchiostri adesivi e resine contenenti sostanze pericolose - C.E.R. 20 01 27 *
- imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto) compresi i contenitori a pressione vuoti (bombolette spray) - C.E.R. 15 01 11 *
- altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose - C.E.R. 17 06 03*
- materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 - C.E.R. 17 06 04
- materiali da costruzione a base di gesso (cartongesso) - C.E.R. 17 08 02
- miscele bituminose contenenti catrame di carbone – C.E.R. 17 03 01*

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dell'appalto per trentanove mesi (21 effettivi e 3 mesi di eventuale proroga e 10.000,25 € di servizi opzionali) è pari ad **Euro 407.131,26**, di cui Euro 4.031,01 non soggetti al ribasso, in quanto oneri per la sicurezza, così suddiviso:

- **9.000,00 €/anno** oltre IVA del 22%, per il costo di trasporto di tutte le tipologie di rifiuti;
- **187.550,04 €/anno (Euro)** oltre IVA del 22%, per lo smaltimento delle varie tipologie di rifiuti oggetto dell'appalto, secondo la scheda allegata alla presente, la cui offerta sarà valutata sul ribasso percentuale indicato per ogni tipologia di rifiuto.

- **1.965,50 €/anno (Euro)** oltre IVA del 22%, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
 - **10.000,25 €** oltre IVA del 22%, per i **servizi a richiesta**
2. Il corrispettivo è calcolato sulla base di quanto raccolto e smaltito nell'anno 2016.
 3. Sarà pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato.
 4. Il corrispettivo comprende:
 - a) una quota fissa pari al costo del viaggio;
 - b) una tariffa a Kg comprensiva di smaltimento per ciascuna tipologia di rifiuto.
 5. Per l'esecuzione dei servizi di cui all'art.1 all'Appaltatore sarà pagato un corrispettivo pari all'importo a base d'asta al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara moltiplicato per il quantitativo di rifiuti pericolosi raccolti e/o smaltiti dall'appaltatore.
 6. Con il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato, da parte del Consorzio, di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, salvo quanto disposto al successivo art. 8.
 7. Il corrispettivo sarà pagato dal Consorzio all'Appaltatore in rate mensili posticipate entro trenta giorni da quello di presentazione della relativa fattura al protocollo consortile, previa rendicontazione del quantitativo di rifiuti pericolosi raccolti e/o smaltiti dall'appaltatore;
 8. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il calcolo degli interessi di mora spettanti all'Appaltatore, partirà solo dal giorno successivo alla scadenza citata.
 9. L'eventuale ritardato pagamento da parte del Consorzio delle rate del corrispettivo di appalto, non farà sorgere nell'Appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.
 10. Dal pagamento del corrispettivo mensile convenuto, sarà detratto l'importo delle spese per l'esecuzione d'ufficio e delle sanzioni applicate in caso di disservizi.
 11. Si procederà inoltre a non dar seguito alla richiesta di pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate dal Consorzio, risulteranno non svolti.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Il servizio in oggetto dovrà essere eseguito con le seguenti modalità:
 - quantità complessiva prevista ~ 200 t (190 t/anno) ai soli fini amministrativi;
 - la richiesta di prelievo dai punti che saranno indicati dal Consorzio dovrà essere soddisfatta entro:
 - ❖ 2 gg lavorativi dalla richiesta, pena applicazione di penale, allorché si tratti di scarichi abusivi;
 - ❖ 48 h dalla richiesta, pena applicazione di penale, allorché si tratti di prese c/o le Stazioni di conferimento;
2. i quantitativi conferiti saranno accompagnati da formulario di identificazione del rifiuto, con l'indicazione dei pesi stimati per ciascuna tipologia;
3. i pesi riscontrati a destino dovranno essere, suddivisi per ogni punto di raccolta, puntualmente riportati sulla copia del formulario, che dovrà essere restituita al COVAR 14 entro 10 gg naturali e consecutivi;
4. lo stoccaggio delle vernici presso i Centri di Raccolta avviene attualmente in contenitori della capacità di 1 mc non a perdere;
5. le operazioni di prelievo dovranno essere effettuate dall'aggiudicataria presso i Centri di Raccolta con il prelievo di big-bag (forniti dal Covar 14) depositati in contenitori stazionari presenti presso i CDR;
6. le operazioni di prelievo dovranno essere effettuate dall'aggiudicataria nel luogo di abbandono e comprenderanno, se necessario, a cura della medesima, il condizionamento o l'imballaggio dei rifiuti al fine di consentirne il trasporto in sicurezza. Un addetto del Covar14, dove possibile, presenzierà all'imballaggio e al carico.
7. Il servizio oggetto del presente appalto è un servizio pubblico essenziale e, pertanto, non può essere sospeso nè interrotto.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è di 21 mesi dalla data del contratto (o della consegna del

servizio, effettuata in via d'urgenza, se anteriore), (oltre ai 3 mesi, **eventuali**, di proroga tecnica necessaria laddove non fosse stata ancora aggiudicata la nuova procedura di gara) presumibilmente:

➤ 15/05/2019

Alla sua scadenza, il contratto può essere prorogato alle medesime condizioni nelle more del perfezionamento della nuova procedura d'appalto tesa ad individuare il nuovo appaltatore.

2. Il servizio potrà essere attivato a far tempo dal giorno successivo l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - SPESE.

1. Le garanzie di esecuzione (nella forma della cauzione) dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti, art. 93 e 103 del D.lgs n. 50/2016. In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile nelle modalità e termini previsti dal bando di gara.

2. Cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, in originale, per un importo pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara e, dunque, pari a **Euro 8.142,63**, IVA esclusa, da effettuarsi nei modi di cui all'art. 93 del D.lgs n. 50/2016.

La garanzia deve prevedere, a pena d'esclusione, quanto previsto nell'art 93 del D.lgs n. 50/2016 e, precisamente:

- 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - 2) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - 3) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.
3. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
4. La garanzia deve essere corredata, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di

cui all'articolo all'art 103 del D.lgs n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

5. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50%, ai sensi dell'art 93 del D.lgs n. 50/2016 per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UE della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, da parte di organismi accreditati. A tal fine, la domanda di partecipazione alla gara deve essere corredata dalla certificazione (in originale o in copia) ovvero da una dichiarazione attestante il possesso di tale certificazione ovvero degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità.

In caso di ATI:

- a) *la cauzione deve essere intestata, a pena d'esclusione, a ciascun membro facente parte dell'ATI, se costituenda, o all'ATI, se costituita;*
- b) *la riduzione del 50% è possibile solo se tutti i soggetti del raggruppamento siano in possesso della qualità.*

- ~~6.~~ Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art 103 del D.lgs n. 50/2016-

7. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà l'annullamento dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 da parte della Stazione Appaltante , che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
8. La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei maggiori danni, non coperti dal pagamento delle penali, derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse. Garantisce altresì la ripetizione di somme indebitamente pagate dalla Stazione Appaltante all'Impresa Appaltatrice. La cauzione verrà escussa anche a tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Impresa Appaltatrice in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 1676 codice civile per la quale non si procederà al pagamento parziale della fattura nei limiti indicati all'art. 4 comma 6 del presente capitolato. Qualora la cauzione non risultasse sufficiente, la Stazione Appaltante si riserva ogni ulteriore azione risarcitoria.

9. La Stazione Appaltante è autorizzata ad escutere la cauzione oppure a decurtare dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa Appaltatrice per inadempienze contrattuali o danni o altro all'impresa imputabili.
10. La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, pena la risoluzione contrattuale.
11. La cauzione sarà svincolata progressivamente in misura annuale, con riferimento prestazioni oggetto d'appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, all'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, previo accertamento della Stazione Appaltante circa la regolarità e il buon esito delle la cauzione residuale, ad insindacabile giudizio del Stazione Appaltante, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Impresa Appaltatrice non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.
12. **La stazione appaltante si riserva il diritto di valutare la polizza proposta e di richiedere eventuali successivi adeguamenti.**

ART. 6- COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Appaltatore è responsabile verso il Consorzio del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Consorzio e della disciplina dei propri dipendenti.
2. L'Appaltatore dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere amministrativo, economico – finanziario sui diversi servizi espletati che fossero necessarie al Consorzio, ivi compreso ogni dato necessario per la compilazione del MUD e per la predisposizione della tariffa secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/99.
3. Eventuali sanzioni amministrative comminate al Consorzio a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, saranno addebitate

all'Appaltatore stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.

4. L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.
5. Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.
6. L'Appaltatore con la firma del contratto d'appalto, assume a proprio carico ogni rischio e responsabilità derivante dall'esecuzione del medesimo, per danni a terzi, compresi i dipendenti o eventuali preposti del Committente, con piena manleva di quest'ultimo se chiamato direttamente in causa.
7. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile RCT-RCO a garanzia dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione del servizio oggetto d'appalto.
8. La polizza assicurativa di responsabilità civile deve essere stipulata per massimali non inferiori a:
 - ⇒ Responsabilità civile verso terzi RCT unico: Euro 2.500.000,00
 - ⇒ Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO per sinistro: Euro 2.500.000,00
 - ⇒ Per prestatore infortunato: Euro 1.500.000,00

Le cifre sopraindicate non rappresentano tuttavia un limite alle responsabilità dell'Appaltatore.

9. Della polizza suddetta dovrà essere fornita copia della quietanza di pagamento ad ogni scadenza del premio, nell'arco di vigenza del presente contratto.
 - ⇒ La polizza deve prevedere la copertura:
 - a) dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento

- colposo commesso dall'Appaltatore o da un suo dipendente, del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile;
- b) dei danni a persone dell'impresa (compresi i loro parenti o affini), a persone del Committente occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o del Committente;
 - c) dei danni biologici;
 - d) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del Committente autorizzati all'accesso alle aree in cui è svolta la fornitura;
 - e) prevedere che le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprano senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
10. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti, salvo che le imprese mandanti a loro volta non producano altra polizza assicurativa con le caratteristiche soprarichieste.
11. La copertura delle predette garanzie assicurative deve decorrere dalla data di consegna del servizio e cessare non prima dell'emissione del certificato di regolare svolgimento del servizio, che di norma avverrà entro tre mesi dalla data di ultimazione contrattuale del servizio, tenendo conto delle eventuali sospensioni, proroghe o rinnovi. La copertura delle predette garanzie assicurative deve altresì essere efficace, senza riserve, anche in caso di omesso o ritardato pagamento del premio per 2 mesi a partire dalla data di scadenza del premio.
12. La polizza deve recare l'impegno espresso della Compagnia ad avvertire il Committente del mancato pagamento del premio. Resta inteso che la stipula della polizza non esonera né totalmente, né parzialmente l'Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per l'esecuzione dei servizi, né potrà essere considerata come limitazione dell'obbligazione assunta dal medesimo.

ART. 7 - PAGAMENTI

1. Il pagamento del servizio sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura e sarà posticipato a 30 gg fine mese dalla data di fatturazione.
2. Ogni fattura dovrà essere accompagnata da copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità e con esito positivo.

ART. 8 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

1. L'appaltatore si impegna e si obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
2. In applicazione dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con la Legge n. 217 del 17/12/2010, l'aggiudicatario accetta sin d'ora che, in occasione della stipulazione del contratto d'appalto, sarà inserita, pena nullità del contratto stesso, la clausola avente ad oggetto l'assunzione degli obblighi, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei termini e modi previsti dalle leggi innanzi citate.
3. I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente mediante bonifico sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati dall'appaltatore alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'appaltatore entro 30 gg dall'aggiudicazione.
4. Nel caso di mancato rispetto di tali obblighi, non si procederà alla stipula del contratto di aggiudicazione
5. L'appaltatore, nei contratti con i subappaltatori, inserirà apposita clausola con la quale ciascuno si impegna ad assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010.
6. L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

8. La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
9. L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Impresa Appaltatrice dovrà presentarsi per la stipula del contratto in forma digitale entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.
2. Il contratto verrà stipulato nella forma pubblica-amministrativa in modalità digitale, nella data fissata dalla Stazione Appaltante e comunicata alla stessa con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Impresa Appaltatrice entro il termine fissato di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Impresa Appaltatrice dall'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione, e il servizio verrà affidato alla concorrente risultante seconda nella graduatoria di gara.
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa Appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.
4. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.
5. Le spese di segreteria dovute per la stipula del contratto sono pari a circa:
 - 10.000,00 €
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese per la pubblicazione per estratto del bando di gara sui quotidiani, in virtù dell'articolo 34, comma 35 del decreto legge 179/2012, presumibilmente pari a circa 5.000,00 €.
7. L'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese sostenute per la pubblicazione degli atti di gara, ammontanti a circa 7.000,00 €, nel termine

di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto d'appalto (comma 35 dell'articolo 34 del decreto legge 179/2012).

ART. 10 - SICUREZZA SUL LAVORO

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modifiche.

ART. 11 - PRESCRIZIONI TECNICHE

1. La ditta si assume l'obbligo di fornire le prestazioni richieste in conformità della normativa vigente.

ART. 12 - VIGILANZA E CONTROLLO E VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Il Consorzio si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso gli impianti indicati dall'Appaltatore, finalizzato al controllo delle attività oggetto dell'appalto.
2. La verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, verrà svolta anche in corso di esecuzione dei servizi con cadenza annuale.
3. Al termine del contratto verrà effettuata la conformità finale e verrà rilasciato il relativo certificato ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 13 - TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti dovranno essere trasportati e conferiti agli impianti di stoccaggio e/o trattamento indicati in sede di gara.
2. Il trasporto ed il conferimento agli impianti comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.

3. Il trasporto ed il conferimento (oltre, naturalmente, il trattamento), sono sempre da intendersi compresi nel corrispettivo del servizio.
4. Il servizio di trasporto deve avvenire con mezzi idonei ed autorizzati e nel rispetto della normativa nazionale vigente. La raccolta e la movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.

ART. 14 - CESSIONE E SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio (subappalto), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Consorzio, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Consorzio.
2. Le modalità di subappalto saranno quelle previste dalla legge n.55/90 e s.m.i. e dall'art.105 del Dlgs 50/2016.
3. Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo totale dell'appalto.
4. Ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 il Consorzio, in ogni caso, non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'Appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto.

ART. 15 - REVISIONE PREZZI - VARIAZIONE DI LISTINO IN CORSO DELL'ANNO

1. Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno della durata dell'appalto.
2. Salvo quanto previsto nei commi successivi, il Consorzio procederà, a partire dal secondo anno contrattuale e al termine di ogni anno di decorrenza del servizio oggetto d'appalto, alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art.44 della legge n.724/94 e s.m.i. e, qualora non fossero ancora rilevati i prezzi di cui al comma 6 dello stesso articolo, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

ART. 16 – QUINTO D’OBBLIGO

1. La Stazione Appaltante , ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, potrà ordinare durante l’esecuzione del contratto, alle stesse condizioni dell’aggiudicazione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell’importo dell’aggiudicazione

ART. 17 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI

1. I servizi oggetto dell'appalto contemplati nel presente capitolato speciale sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici.
2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12/06/1990, n.146 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.
3. I servizi in appalto non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore, che, comunque, dovranno essere documentate.
4. Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi dell’art. 18 del presente capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non espletato deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

ART. 18 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

1. L'Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto.
2. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Consorzio o segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Consorzio segnalerà l’inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, all’Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma

- accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
3. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Ente Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.
 4. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.
 5. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

ART. 19 - PENALITÀ

1. Il CO.VA.R. 14, in caso di disservizi, ha la facoltà di provvedere direttamente, nel modo più rapido e di sua convenienza, con diritto di rivalsa nei confronti della ditta aggiudicataria, pretendendo il risarcimento di tutti gli oneri affrontati, oltre che la decurtazione della somma equivalente alle penalità applicate.
2. Qualora l'appaltatore non rispetti le tempistiche e le modalità per lo svolgimento del servizio previste dal precedente art. 3, la stazione appaltante contesterà il disservizio per iscritto, entro 8 giorni naturali e consecutivi dal suo verificarsi (o dalla notizia dell'evento). L'appaltatore avrà 7 giorni di tempo per inviare le proprie controdeduzioni.
3. A sua volta, il Consorzio potrà accogliere o rigettare le motivazioni addotte dall'appaltatore nelle proprie controdeduzioni, inviando una risposta scritta entro i successivi 8 giorni. Il mancato invio di una risposta scritta in questo caso equivale al rigetto delle controdeduzioni.
4. Le ipotesi di comportamenti sanzionabili sono:
 - a. mancato rispetto delle tempistiche previste per le attività di cui all'art. 3:
 - 250,00 Euro per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;

- b. per inadempienze alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio:
 - da un minimo di € 200,00 (duecento/00) ad un massimo di € 400,00 (quattrocento/00);
 - c. altri ritardi o difformità di servizio: da 250,00 a 600,00 Euro.
- 5. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.
- 6. Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dalla stazione appaltante, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.
- 7. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.
- 8. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Consorzio, quest'ultimo, a spese dell'Appaltatore stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.
- 9. L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dal Consorzio sull'importo del corrispettivo in scadenza.
- 10. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Consorzio avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. L'Appaltatore incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art.1456 del C.C., nei casi sottoelencati:
 - a) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Consorzio, compromettano gravemente l'efficienza

del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi da parte del Sindaco del Comune servito, sentito il parere del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L., dell'A.R.P.A.. o di altro organismo competente in materia ambientale;

- b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
- c) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- d) quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode;
- e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto (*iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento dei rifiuti, ecc.*);
- f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Consorzio;
- g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- h) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
- i) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
- j) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- k) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Consorzio agirà ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile.

2. Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) l'Appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicata il disposto dell'art.1456 del C.C.. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena il Consorzio comunicherà all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.

3. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.

4. Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 del C.C., cosicché il Consorzio dovrà intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intenderà risolto di diritto.

ART. 21 - DIRITTO DI RECESSO

1. E' facoltà del Consorzio di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 19/04/2016 n. 50.
2. In caso di recesso per cause e/o volontà della ditta aggiudicataria, la stessa dovrà riconoscere i maggiori oneri derivanti al Consorzio da detto recesso.

ART. 22- SEDI E RECAPITI

1. Per tutta la durata dell'appalto l'appaltatore dovrà:
 - a) mantenere edotto il Consorzio circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail;

ART. 23 - RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore deve nominare un Responsabile Unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.
2. Deve garantire, inoltre, la reperibilità almeno telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

ART. 24 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE

1. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'Impresa Appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi rapporto con i servizi dell'appalto, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso del servizio, non

pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante, salvo che le modifiche non risultino sostanziali.

2. L'Impresa Appaltatrice si intenderà, anche, obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debba eseguirsi il servizio.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
 - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 - Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i e relativi decreti attuativi (es. DM Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i.);
 - Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
 - Decreto Ministeriale 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici";
 - Legge n. 221 del 28/12/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali";
 - al R.D. 23.05.1924, n. 827
 - alla L.R. Piemonte del 24.10.2002 n. 24. e ss.mm.ii.
 - alla L.R. Piemonte n. 7/2012 e ss.mm.ii.
 - documento INAIL edizione 2009 " La sicurezza per gli operatori della raccolta rifiuti e dell'igiene urbana
 - al D.p.r. 158/2001
 - all'art. 14 del dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
 - Regolamenti consortili

- Regolamenti comunali
- Decreto Ministeriale 13/02/2014
- Legge n. 89 del 23/06/2014
- Legge n. [166/16](#) del 19 agosto 2016, GU n. 202 del 30 agosto 2016.
- Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016
- D.lgs. n. 101 del 10/08/2018

ARTICOLO 25 – CESSIONE DEL CREDITO

1. Le cessioni dei crediti possono essere effettuate ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e della normativa vigente in materia.
2. L'Appaltatore può, in relazione ai crediti derivanti dal presente appalto, avvalersi di disposizioni di cui alla Legge 21/02/1991 n. 52 ,potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio delle attività di acquisto di crediti di impresa.
3. Le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'Appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al COVAR 14 stesso quale soggetto debitore.
4. Le cessioni dei crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili al COVAR 14 qualora questi non le rifiuti con raccomandata A/R entro quarantacinque giorni al notifica della cessione.
5. Il COVAR 14, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale correlato al contratto del presente appalto, può preventivamente accettare la cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
6. Nel caso di aggiudicazione della gara ad un'ATI, il contratto di cessione del credito deve essere sottoscritto da tutte le ditte facenti parte dell'ATI e deve essere ceduto il credito di tutte le ditte dell'ATI.
7. Nel caso di aggiudicazione della gara ad un'ATI, la cessione del credito, varrà per tutte le mandanti, precisamente, nel momento in cui la mandataria cede la fattura deve rispettare, verso le mandanti, i termini di pagamento previsti dal

Capitolato d'Appalto, liquidando entro i trenta giorni le spettanze delle mandatarie.

8. Identico discorso vale per i subappaltatori, precisamente nel momento in cui la mandataria cede la fattura deve rispettare, verso i subappaltatori, i termini di pagamento previsti dal Capitolato d'Appalto e dal contratto di subappalto.

ART. 26- CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
2. Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.

ART. 27 - OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE”

1. In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Consorzio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

2. L'appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 28- CONTROVERSIE

1. Ai sensi della normativa vigente è esclusa la competenza arbitrale nel caso di controversie sull'esecuzione del presente appalto. Il foro competente è quello di Torino.
2. Qualora si verificassero contestazioni sull'inosservanza delle norme di Capitolato, il termine fissato per il pagamento decorrerà dalla data di risoluzione della controversia.